



**CONFERENZA ZONALE per l'EDUCAZIONE e l'ISTRUZIONE**  
**VALDICHIANA SENESE**

Comuni di Cetona - Chianciano Terme - Chiusi - Montepulciano - Pienza  
Sarteano - San Casciano dei Bagni - Sinalunga - Torrita di Siena - Trequanda

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA  
CONFERENZA ZONALE PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE**

**Indice**

**PREMESSA – norme di contesto oggetto del Regolamento**

**Titolo I - La Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione**

Art. 1 – Ambito territoriale di riferimento

Art. 2 – Composizione

Art. 3 - Funzioni e compiti

Art. 4 – Presidenza e Vicepresidenza

Art. 5 – Procedimento di programmazione

Art. 6 – Partecipazione e concertazione

Art. 7 – Funzionamento

.

**Titolo II – Gli organismi/strutture tecniche permanenti zonali**

Art. 8 - La struttura di supporto tecnico organizzativo

Art. 9 – L'Organismo di Coordinamento gestionale e pedagogico zonale dei servizi educativi per la prima Infanzia

Art. 10 - L'Organismo di Coordinamento zonale Educazione e Scuola

Art. 11 - Relazioni tra gli Organi, sistemi di governance e procedure di preparazione degli atti

Art. 12 - Spese di funzionamento

Art. 13 – Entrata in vigore

## **PREMESSA – norme di contesto**

Il presente Regolamento fa riferimento alle seguenti disposizioni della Regione Toscana:

- La L.R. 32/2002 art. 6 ter che istituisce la “Conferenza zonale per l’educazione e l’istruzione”
- Il comma 2) dello stesso articolo che prevede: *“La conferenza zonale disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento sulla base di criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale”*
- Il regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.R. 47/R/2003 art. 7 “Regole generali di funzionamento del sistema integrato” c. 2: *“La Regione supporta i processi organizzativi dei Comuni mediante l’adozione di proposte metodologiche e strutturali volte alla definizione di strutture permanenti di supporto educativo”*
- Le modifiche introdotte con l’articolo 6 ter 1 della L.R. n. 32/2002 e art. 7 bis e art. 7 ter del Regolamento DPGR. N. 47R--2003 di attuazione della L.R. n. 32/2002 con le quali la Regione Toscana ha affinato alcuni elementi del sistema regionale e locale della *governance* che presiede all’attuazione del sistema integrato istruzione, formazione e lavoro finalizzato al rafforzamento del ruolo delle Conferenze Zonali per l’educazione e l’istruzione;
- La Deliberazione G.R.T n. 584 del 21.06.2016 avente ad oggetto: “L.R. n. 32/2002 articolo 6 ter: Criteri generali per il funzionamento delle Conferenze zonali per l’Educazione e l’Istruzione”
- La Deliberazione G.R.T. n. 251 del 20.03.2017 avente ad oggetto: “L.R. n. 32/2002 articolo 6 ter: Criteri generali per il funzionamento delle Conferenze zonali per l’Educazione e l’Istruzione di cui alla D.G.R. n. 584/2016 : Linee guida operative per l’applicazione”

## **Titolo I - CONFERENZA ZONALE PER L’EDUCAZIONE E L’ISTRUZIONE**

### **ART. 1 – AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO**

**La CONFERENZA ZONALE PER L’EDUCAZIONE E L’ISTRUZIONE della Zona VALDICHIANA SENESE**, ai sensi dell’art. 6 ter comma 1) della Legge Regionale n. 32/2002 e s. m. e i. è costituita nell’ambito territoriale dei seguenti Comuni:

**Cetona**

**Chianciano Terme**

**Chiusi**

**Montepulciano**

**Pienza**

**Sarteano**  
**San Casciano dei Bagni**  
**Sinalunga**  
**Torrita di Siena**  
**Trequanda**

## **ART. 2 – COMPOSIZIONE**

1. La Conferenza zonale educazione ed istruzione della Valdichiana Senese (Conferenza zonale) è formata dal Sindaco, o Assessore delegato dei dieci Comuni facenti parte della zona.
2. Di norma l'Assessore designato dal Sindaco deve avere competenze delegate nelle materie oggetto delle funzioni assegnate alla Conferenza zonale (Educazione ed Istruzione).  
In particolari situazioni il Sindaco può designare anche un Consigliere ancorché analogamente delegato. La delega può essere conferita con validità temporale estesa anche per l'intero mandato senza necessità di ripetizione per ogni seduta.
3. La Conferenza zonale è integrata dagli organismi permanenti zionali costituiti e designati nei termini di cui al successivo Titolo II.
4. Alla Conferenza, nell'ambito del procedimento di programmazione possono partecipare anche rappresentanti di altri enti pubblici territoriali competenti nelle materie in oggetto.

## **ART. 3 – FUNZIONI E COMPITI**

1. La Conferenza zonale è l'organo politico della Zona in materia di educazione ed istruzione.
2. La Conferenza zonale definisce le politiche locali di educazione e istruzione e programma in maniera integrata ed unitaria gli interventi di competenza, coordinando ed armonizzando l'azione dei comuni che la compongono, sulla base dei bisogni, delle caratteristiche, delle risorse e delle opportunità dell'intero territorio della Zona.
3. Le Conferenze zionali promuovono la più ampia partecipazione, aperta, trasparente e integrata, a tutti i soggetti portatori di interessi che possono trovare attuazione o risposta nel sistema locale dell'educazione e istruzione.
4. A supporto delle politiche locali e per la costruzione e il funzionamento a livello territoriale del sistema integrato per il diritto all'apprendimento, la Conferenza zonale, valorizzando le esperienze già esistenti, si dota dei necessari organismi tecnici permanenti, che costituiscono articolazioni operative della Conferenza medesima e hanno carattere sia trasversale che tematico (vedi anche art. 7 c. 1 lett. c del Regolamento D.P.G.R. 47/R/2003 di attuazione della L.R. 32/2002).

## **Art. 4 PRESIDENZA e VICEPRESIDENZA**

1. Il Presidente della Conferenza zonale è eletto in apposita riunione convocata dal Sindaco del Comune della zona con il maggior numero di abitanti, previa richiesta di designazione da parte dei Comuni di cui all'articolo 1) e nei termini di cui al precedente articolo 2)
2. Per la validità della riunione di insediamento è richiesta la presenza di almeno due terzi dei componenti della Conferenza.
3. L'elezione avviene con votazione a maggioranza assoluta dei presenti.
4. La Conferenza zonale può altresì designare un Vicepresidente
5. Il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente
  - a) rappresenta la Conferenza nei rapporti con i soggetti esterni;
  - b) convoca le riunioni della Conferenza, e ne definisce l'ordine del giorno, per le finalità della programmazione zonale nei diversi ambiti, che su segnalazione degli Organismi tecnici di cui al successivo titolo II; le convocazioni possono avvenire anche su richiesta formale e motivata di almeno un terzo dei componenti;
  - c) presiede i lavori della Conferenza ed i lavori preliminari utili allo svolgimento delle sedute;
  - d) garantisce l'esecuzione delle determinazioni approvate dalla Conferenza;
6. I componenti della Conferenza – Sindaci o Assessori/Consiglieri delegati dai rispettivi Sindaci, durano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo del Comune da ciascuno rappresentato o per il periodo previsto nella delega.
7. In coincidenza con il termine del mandato amministrativo o con il termine della delega conferita, il Sindaco del rispettivo comune provvede a nuova designazione. Qualora il termine del mandato riguardi il Presidente ed il Vicepresidente, le funzioni sono temporaneamente svolte dal Sindaco del Comune che nella Conferenza esprime il maggior numero di abitanti, o suo delegato, nelle more delle nuove designazioni e nomine.

#### **Art. 5 PROCEDIMENTO DI PROGRAMAZIONE**

1. La Regione definisce con propri atti e norme le scelte strategiche in materia di educazione ed istruzione
2. La Provincia propone linee programmatiche per quanto affidato alla propria competenza, sulla base di un processo di concertazione a livello provinciale con la partecipazione delle zone e dei Comuni ricompresi nel proprio ambito territoriale
3. Le Conferenze elaborano in accordo con i Comuni di cui sono espressione, le proprie proposte sulla scorta degli indirizzi di cui ai commi 1 e 2 e con riferimento alla normativa statale e regionale e li trasmettono agli organi di rispettiva competenza.

## **Art. 6 PARTECIPAZIONE E CONCERTAZIONE**

1. La Conferenza orienta la propria azione allo sviluppo di un sistema di governance locale con il coinvolgimento, in relazione ai diversi contesti di programmazione, dei portatori di interesse nel campo dei servizi educativi e scolastici, meglio definito ai successivi articoli del Titolo II.

2. Le osservazioni e proposte provenienti dai portatori di interesse saranno prese in considerazione nell'ambito dei procedimenti di programmazione della Conferenza previa valutazione degli organismi tecnici e dei tavoli tecnici di cui al Titolo II

3. La Conferenza sostiene il confronto ed il coordinamento con le rappresentanze delle istituzioni scolastiche autonome presenti nel proprio territorio per tutto quanto concerne con l'offerta locale integrata del sistema di educazione, istruzione, orientamento, formazione con particolare riferimento ai Piani educativi di zona, ai processi di programmazione della rete scolastica ed agli altri ambiti di intervento nel tempo previsti.

## **Art. 7 FUNZIONAMENTO**

### **1. SEDE**

La Conferenza zonale educazione ed istruzione della Valdichiana Senese – da ora denominata Conferenza - ha sede presso il Comune di appartenenza del/della Presidente, individuato/a nei termini del precedente articolo 4.

La Conferenza può essere convocata in una sede diversa da quella della sede ufficiale previo accordo tra i componenti della stessa.

### **2. CONVOCAZIONE**

La Conferenza è convocata dal Presidente mediante avviso scritto inviato a mezzo posta elettronica con comunicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, data e luogo della riunione

L'avviso di convocazione, di norma, deve essere comunicato ai componenti almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta, salvo urgenze o prosecuzione di lavori preparatori e data già concordata dai componenti e dalla struttura di supporto tecnico, in questo caso con un preavviso di 48 ore prima della seduta.

In caso di cessazione o decadenza del Presidente e del Vicepresidente, anche con riferimento a quanto previsto al precedente articolo 4, comma 7, la Conferenza è convocata dal Sindaco del Comune con maggior numero di abitanti nella zona.

### **3. SEDUTE**

La Conferenza si riunisce validamente con la presenza di un numero di componenti che rappresentino la maggioranza dei componenti;

La Conferenza, delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati dai presenti, con esclusione dal computo delle astensioni.

Le votazioni sono effettuate a scrutinio palese.

L'assistenza alle sedute della Conferenza è assicurata dal Segretario verbalizzante nominato dalla Conferenza stessa tra un dipendente del Comune che esprime la Presidenza della Conferenza stesso.

Il Segretario verbalizzante, cura per conto del Presidente la convocazione della Conferenza, la redazione del Verbale e quanto necessario al funzionamento della Conferenza stessa.

Le deliberazioni e/o i verbali della Conferenza riportano le dichiarazioni di voto e sono firmati dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

I verbali delle sedute, trascritti in ordine cronologico, sono conservati presso il Comune ove ha sede la Conferenza ed approvati alla seduta successiva e pubblicati all'Albo Pretorio dello stesso ente.

Alla Conferenza partecipa, con funzioni di supporto tecnico, il Referente Tecnico nominato per la Struttura di supporto tecnico/organizzativo zonale di cui all'articolo 8 ed, in relazione ai temi in ordine del giorno, i Referenti nominati rispettivamente in ciascuno degli Organismi di cui agli articoli 9 e 10.

## **Titolo II – LA STRUTTURA E GLI ORGANISMI TECNICHE PERMANENTI ZONALI**

### **Art. 8 – La STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO/ORGANIZZATIVO ZONALE**

1. E' l'organismo tecnico, cioè la struttura di supporto per la programmazione, della Conferenza zonale.

2. E' Costituito un organismo di supporto tecnico e organizzativo alla Conferenza medesima che ha il compito di attivare il processo di programmazione di zona e di curare la formazione degli atti di programmazione e di attuazione su tutte le materie di competenza.

*(Finora tale organismo è stato denominato Segreteria tecnica della Conferenza)*

3. La composizione della Struttura di supporto tecnico/organizzativo zonale è esplicitamente formalizzata, anche al fine di assicurare continuità e coerenza, ed è ispirata ai principi di collegialità e integrazione; al suo interno sono presenti rappresentanze di ogni comune componente la Zona, nelle persone dei referenti tecnici dei diversi uffici comunali competenti in materia di educazione ed istruzione, allo scopo espressamente designati dai rispettivi enti

congiuntamente alla designazione degli amministratori componenti la Conferenza di cui al precedente articolo 2.

4. Tale struttura assicura i necessari rapporti tra tutti i comuni che compongono la Conferenza, assicura la collegialità degli interventi garantendo gli apporti tecnici necessari ad un effettivo processo di programmazione zonale che tiene conto delle singole realtà locali.

5. La Struttura di supporto tecnico/organizzativo zonale svolge funzioni di tipo trasversale su tutte le tematiche di competenza della Zona e assicura il coordinamento della Conferenza con i due diversi organismi zionali tematici di cui ai successivi articoli 9 e 10 per la gestione dei piani e programmi di competenza e riferiti ai vari ambiti tematici di intervento.

6. All'interno di tale organismo viene individuato e designato dalla Conferenza un responsabile di riferimento tra i dipendenti designati dai rispettivi enti, previa formale autorizzazione dell'ente di appartenenza.

7. Il Referente Tecnico assicura, per conto della Conferenza, il Coordinamento della Struttura di supporto tecnico/organizzativo oltre che il Coordinamento tra questa ed i due organismi tematici di cui ai successivi articoli 9 e 10.

Il Coordinatore della struttura tecnica, ne è il referente anche verso l'esterno, nei rapporti con gli enti sovraordinati ed assicura la redazione e l'adozione dei documenti afferenti alla programmazione zonale, ne cura il monitoraggio e la rendicontazione, qualora prevista con conseguente responsabilità tecnica e amministrativa.

8. La costituzione della struttura, nelle sue articolazioni e modalità operative è deliberata dalla Conferenza di zona con successiva presa d'atto ed approvazione da parte degli enti.

## **ART. 9 - ORGANISMO DI COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO ZONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA**

1. La Conferenza zonale per l'educazione ed istruzione della Valdichiana Senese, costituisce l'Organismo di Coordinamento Gestionale e Pedagogico dei servizi educativi per la prima infanzia ai sensi delle seguenti disposizioni regionali:

- L.R. 32/2002 art. 3 bis "Sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia" c. 5 lettera a)
- Regolamento in materia di servizi educativi per la prima infanzia D.P.G.R. 41/R/2013 art. 8

2. L'organismo di Coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi per la prima infanzia svolge le seguenti funzioni, nel rispetto dell'autonomia gestionale dei singoli servizi educativi:

a) supporta le Conferenze zionali per l'istruzione nella programmazione degli interventi relativi ai servizi educativi, anche attraverso l'analisi di dati sui servizi del territorio;

b) promuove la formazione permanente del personale operante nei servizi nell'ambito del progetto unico di zona per la formazione 0-3 e 0-6;

c) definisce principi omogenei per l'adozione dei regolamenti comunali, con particolare riferimento ai criteri di accesso ai servizi e ai sistemi tariffari;

d) supporta e promuove l'innovazione, la sperimentazione e la qualificazione dei servizi, anche attraverso l'analisi della documentazione e lo scambio e il confronto fra le esperienze dei diversi territori;

e) promuove la continuità educativa da zero a sei anni assicurando il confronto con operatori e referenti della scuola dell'infanzia.

f) agisce in stretta relazione con la Struttura di supporto tecnico/organizzativo zonale.

3. L'Organismo è costituito da numero 5 componenti, in rappresentanza dei titolari o gestori pubblici dei servizi educativi per la prima infanzia, e da numero 3 componenti, in rappresentanza dei titolari o gestori privati dei servizi educativi per la prima infanzia e nominati dalla Conferenza zonale con riferimento ai successivi commi.

4. I componenti in rappresentanza dei titolari o gestori pubblici sono nominati tra i responsabili/tecnici dei comuni con competenze gestionali, dei quali almeno un componente deve avere specifiche competenze pedagogiche e deve essere in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 15 del vigente regolamento D.P.G.R. n. 41/R-2013 e allo stesso sono assegnate le funzioni di coordinamento pedagogico. Qualora i Comuni non abbiano figure professionali con specifiche competenze pedagogiche, la Conferenza si avvale della collaborazione di una figura professionale esterna che svolge le funzioni di coordinamento pedagogico che fa parte dell'Organismo.

5. I componenti in rappresentanza dei titolari o gestori privati sono designati dagli stessi in modo da garantire la diversità delle tipologie di gestione/organizzazione presenti sul territorio con proposta congiunta presentata alla Conferenza zonale.

6. Il Referente dell'Organismo di coordinamento di cui all'articolo 8, comma 3, del D.P.G.R. n. 41/R-2013, è individuato dalla Conferenza tra i responsabili dei Comuni ed assume le funzioni di Coordinatore dell'Organismo, ne assicura il raccordo con la Conferenza e con le altre strutture tecniche zonali, con la Regione Toscana e le altre Zone.

7. In relazione agli argomenti che devono essere trattati il Coordinatore può convocare il nucleo ristretto dell'Organismo di coordinamento o ampliare il confronto con altri soggetti rappresentanti dei gestori e titolari privati dei servizi.

Qualora saranno trattati argomenti che riguardano la continuità educativa e formazione da zero a sei anni l'Organismo di coordinamento è allargato ad un rappresentante di ogni istituto comprensivo ed un rappresentante di ogni scuola dell'infanzia privata paritaria.

8. L'Organismo di coordinamento gestionale e pedagogico organizza almeno due incontri all'anno.

## **ARTICOLO 10 - ORGANISMO DI COORDINAMENTO ZONALE EDUCAZIONE E SCUOLA**

1. E' la struttura tecnica specificatamente dedicata all'ambito delle politiche e degli interventi della Conferenza zonale in materia educativa e scolastica che fornisce un supporto tecnico/organizzativo alla Conferenza medesima per la programmazione e la progettazione degli interventi, anche eventualmente curandone direttamente la gestione e la realizzazione delle attività

2. Questo organismo di coordinamento, garantisce l'integrazione delle iniziative rivolte ai bambini e ragazzi in età scolare tra i diversi Comuni e tra la Zona e le Istituzioni scolastiche/ le reti di scuole quando costituite, in modo da assicurare la coprogettazione tra enti locali e scuole. Garantisce inoltre l'integrazione ed il confronto con i diversi soggetti territoriali operanti in materia di educazione ed istruzione ed interviene in stretta relazione con la struttura tecnico/organizzativa zonale.

3. L'Organismo di coordinamento educazione e scuola costituisce un presidio territoriale sulle tematiche e agisce in stretta relazione con la Struttura di supporto tecnico/organizzativo zonale.

4. L'Organismo di cui trattasi è costituito da referenti tecnici dei diversi uffici comunali competenti in materia di istruzione individuati dalla Conferenza zonale in un numero di 5.

Nel provvedimento di costituzione o di aggiornamento dell'Organismo di cui trattasi la Conferenza individua un Coordinatore tra i componenti designati, che ne è il referente anche verso l'esterno.

5. A titolo esemplificativo, sono citabili alcune tematiche trattate:

- ⇒ contrasto alla dispersione scolastica
- ⇒ inclusione della disabilità
- ⇒ integrazione interculturale
- ⇒ dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell'offerta formativa con relativi piani annuali
- ⇒ educazione non formale di giovani e adolescenti
- ⇒ apprendimento permanente e educazione degli adulti

6. La struttura di supporto per la gestione delle attività in ambito scolastico ed educativo assicura l'integrazione degli interventi mediante il coordinamento e il raccordo tra i diversi soggetti coinvolti dal sistema (istituzionali e non) realizzato attraverso la costituzione e il funzionamento di appositi tavoli tecnici/gruppi di lavoro strutturati, anche tematici e articolati su più livelli, ai quali partecipano i soggetti medesimi.

7. L'organismo, che si avvale di detti tavoli tecnici/gruppi di lavoro, deve promuovere, ogniqualvolta siano trattate materie di competenza, la partecipazione di rappresentanti di:

- Istituzioni scolastiche autonome, ai sensi dell'art. 6 ter c. 5 lett. a) della L.R. 32/2002, o meglio delle reti di scuole, quando costituite -ai sensi dell'art. 6 ter c. 6 della L.R. 32/2002

che rappresentano almeno il 50% delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presenti sul territorio della zona;

- Scuole paritarie degli enti locali e private -ai sensi dell'art. 6 ter c. 5 lett. b) della L.R. 32/2002;
- Provincia di Siena ai sensi dell'art. 6 ter c. 5 lett. c) della L.R. 32/2002;
- Università degli Studi;
- Parti sociali, con particolare riferimento alle organizzazioni sindacali di categoria -ai sensi dell'art. 6 ter c. 7 della L.R. 32/2002;
- ASL con particolare riferimento ai Servizi di Neuropsichiatria Infantile, di Educazione alla salute, dei Consultori famiglia e giovani, del Sert, dei Medici Pediatri, dei servizi di igiene e sanità pubblica;
- Società della salute per tutte le funzioni sociali e di supporto ad infanzia, educazione e famiglie;
- Servizi Informagiovani, Centri per l'Impiego formazione professionale e lavoro;
- Associazioni/cooperative/agenzie educative e organizzazioni private operanti a livello locale nell'area dell'istruzione e dell'educazione;
- Reti territoriali per l'apprendimento qualora presenti.

8. L'Organizzo di coordinamento educazione e scuola organizza almeno due incontri all'anno.

#### **Art. 11 - RELAZIONI TRA GLI ORGANI SISTEMI DI GOVERNANCE E PROCEDURE DI PREPARAZIONE DEGLI ATTI**

1. Gli Organismi individuati dal presente regolamento agiscono secondo una logica di collaborazione ed integrazione a supporto della Conferenza e per le finalità e compiti alla medesima assegnati.

2. La struttura di supporto tecnico-organizzativo assicura il necessario scambio di documentazioni tra i diversi Organismi con la finalità dell'integrazione dei contesti di programmazione e delle informazioni da rendere alla Conferenza zonale.

3. Il processo di governo del sistema si sviluppa attraverso:

- Indirizzi emanati dalla Conferenza nelle fasi preliminari di elaborazione dei Piani di zona adottati con riferimento ai dati, monitoraggi, informazioni rese alla Conferenza da parte degli Organismi di settore di cui ai precedenti articoli 10-11, anche con riferimento ai risultati dei precedenti cicli di programmazione;
- la predisposizione degli schemi di programmazione a cura dei diversi Organismi e della struttura tecnica di supporto, integrate dai risultati dei tavoli tecnici aperti ad altri soggetti del territorio come meglio definito ai precedenti art. 9 e 10;
- valutazione tecnico-politica e conclusione del processo di programmazione e progettazione garantito dalle finali determinazioni della Conferenza;

4. Il/La Presidente della Conferenza garantisce, in relazione alle diverse complessità dei contesti

di programmazione, anche un esame istruttorio degli atti condiviso con i componenti la Conferenza e con il supporto dei diversi organismi costituiti con il presente regolamento;

5. Il Coordinatore della struttura tecnica di supporto, d'intesa con il Presidente della Conferenza provvede alla convocazione delle riunioni preliminari e ne cura l'organizzazione, garantisce la disponibilità di documenti di lavoro, delle proposte elaborate dagli organismi di supporto alla gestione e/o dai tavoli tecnici di volta in volta eventualmente convocate.

#### **Art. 12 – ONERI E SPESE DI FUNZIONAMENTO**

1. I costi per il funzionamento degli organismi di supporto alla Conferenza sono sottoposte all'approvazione annuale della Conferenza.

2. Gli oneri relativi al personale designato a far parte dei diversi Organismi e della Struttura di supporto tecnico (articoli 8-9-10) oltre che al Segretario verbalizzante, sono a carico rispettivamente agli Enti di riferimento di ciascuno, fatto salvo forme di rimborso per le funzioni connesse con il Coordinamento dei diversi organismi tecnici.

3. Le stesse possono essere oggetto di rimborso con utilizzo di risorse assegnate dalla Regione nei Piani annuali, qualora tale fattispecie sia prevista, ed in ogni caso con risorse residue rispetto alle necessità di eventuali soggetti terzi per le funzioni del Coordinamento Pedagogico.

#### **Art. 13 – ENTRATA IN VIGORE ED ATTUAZIONE**

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della Conferenza che cura la successiva pubblicazione all'Albo del Comune che esprime la presidenza e contestuale recepimento anche da parte delle Giunte dei Comuni facenti parte la Conferenza Educazione e Istruzione.

2. Con successivi accordi/convenzioni da stipulare tra i Comuni della zona, con riferimento alle norme di cui all'art. 30 del T.U. 267/200 e dell'art. 15 della L. 241/90, sarà definito il funzionamento degli Organismi di cui al Titolo II con riferimento all'organigramma allegato.

Regolamento approvato dalla Conferenza Educazione e Istruzione Valdichiana Senese  
nella seduta del 24 maggio 2017